

"Da una verifica effettuata in data 8 febbraio 2011 si è rilevato che, a seguito di errore materiale, i files allegati non erano conformi a quelli allegati all'originale della deliberazione. Pertanto si è provveduto alla sostituzione, allegando i files corretti, ed alla rigenerazione dei files PDF per il sito del Comune"

Allegato A

Tutti i commi vengono numerati, per facilitarne i richiami.

all'art. 1 "oggetto del regolamento":

il comma 2 viene sostituito dal seguente:

"2. Le aree concedibili per lo svolgimento dell'attività sono quelle individuate nell'apposito elenco di cui all'art. 9 della Legge citata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 10";

Motivazione: il testo viene riformulato in modo più chiaro e puntuale

- dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4 bis:

"4 bis. I procedimenti disciplinati dal presente regolamento si conformano ai principi generali di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche";

- al comma 5, la dizione " le disposizioni della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 e DPR 20.10.1998 n. 443" è sostituita con "le disposizioni del D.P.R. 445/2000".

Motivazione: vengono aggiornati i richiami riferiti a norme di legge ormai abrogate, mentre si introduce anche il riferimento alla legge 241/90 e s.m.i., per i principi generali sul procedimento amministrativo.

all'art. 3 "Definizione dell'attività dello Spettacolo viaggiante e dei Parchi di divertimento":

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Per la classificazione, si tiene conto delle specifiche disposizioni ministeriali".

Motivazione: appare opportuno non citare espressamente la norma di riferimento, perché soggetta a modifiche.

al comma 4, il punto c) è sostituito dal seguente:

c) parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci, di cui almeno due grandi, oppure cinque medie. Rientrano in questa categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per la classificazione nelle due categorie superiori, nonché i parchi permanenti di genere acquatico, faunistico e naturalistico, a prescindere dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante ivi presenti".

Motivazione: è riportata la nuova classificazione dei Parchi di divertimento, di cui all'art. 26 comma 1 lettera c del D.M. 23.5.2003 (che aumenta il numero minimo di attrazioni da 6 a dieci e introduce anche i parchi a tema)

- il comma 5 è soppresso;

Motivazione: l'impiego di apparecchi da gioco risulta oggi compiutamente disciplinato da una disciplina specifica, per cui appare pleonastico sottolineare la loro esclusione dal campo di applicazione del regolamento.

- al comma 6, dopo "si applicano" è aggiunta la parola "anche"

- dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

"7. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le attività di artista da strada, in quanto, per la loro specificità, sono oggetto di autonome disposizioni;

8. Sono inoltre integralmente richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del DM 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante"

Motivazione: l'arte di strada è stata recentemente inserita fra le attività dello spettacolo viaggiante, per cui risulta opportuno evidenziare che è esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento, perché già disciplinata con altro regolamento comunale.

Si inserisce il richiamo al D.M. 18.5.2007, che ha introdotto importanti adempimenti per la sicurezza delle attrazioni.

all'art. 4 "Durata delle concessioni":

il comma 2 viene così riformulato:

"2. La durata delle singole occupazioni è fissata dal Comune, tenendo anche conto dei tempi di montaggio e smontaggio delle strutture, della necessità di sgombero tempestivo delle aree, che devono ospitare altre attività o manifestazioni e di ogni altra esigenza di pubblico interesse";

Motivazione: si elimina, in quanto costituisce un vincolo oggi eccessivo, l'obbligo di liberare le aree almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione successiva, in quanto, spesso, si richiede di occupare l'area del Luna Park di San Pietro, subito dopo la sua conclusione, mentre per lo sgombero sono sufficienti due-tre giorni.

Il comma 4 è soppresso.

Motivazione: risulta pleonastica la facoltà di modificare temporaneamente la data di svolgimento vista la già ampia discrezionalità concessa al Comune dal comma 2.

all'art. 5 "Responsabilità del procedimento e competenze degli uffici comunali":

al comma 1, sono eliminate le parole a sensi dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, così come riformulato dall'art. 6 della Legge 16 maggio 1997 n. 127.

Motivazione: si fa riferimento a norme abrogate

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:

"4. Per tutte le domande previste dal presente Regolamento, il Comune mette a disposizione appositi moduli, di cui gli operatori potranno avvalersi senza vincolo d'uso";

Motivazione: per le domande di autorizzazione ad attività di spettacolo viaggiante non esiste una modulistica unificata a livello regionale, per cui ogni Comune predispone autonomamente la propria. Poiché gli operatori provengono da tutta Italia, risulta difficile che se ne avvalgano, per cui risulta opportuno stabilire che il suo utilizzo non è obbligatorio.

all'art. 6 "Elenco delle aree disponibili":

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma 10:

“10. Limitatamente alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, è in facoltà del Comune di autorizzare l'installazione anche in aree non comprese nell'elenco di cui al comma 1, nell'ambito delle manifestazioni natalizie, de “I giovedì d'estate” o di altre iniziative occasionali, per periodi di tempo non superiori a giorni 30 all'anno, anche non consecutivi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 commi 15 e 16”;

Motivazione: la legge stabilisce che le aree per le installazioni, anche temporanee, di attrazioni dello spettacolo viaggiante devono essere previamente individuate dai Comuni e a ciò questo Comune provvede annualmente con una deliberazione della Giunta Comunale. Nella odierna realtà, però, sempre più spesso, viene prevista la presenza di giostre nell'ambito di manifestazioni ed eventi occasionali, per cui diventerebbe difficile rispettare sempre tale principio. Ad esempio, poiché i giochi gonfiabili appartengono alla categoria dello spettacolo viaggiante, per inserirli nei “Giovedì d'estate” occorrerebbe includere Corso Campi nell'elenco delle aree destinate allo spettacolo viaggiante, il che appare eccessivo.

Si ritiene, quindi, opportuno prevedere una deroga per alcune manifestazioni occasionali, mantenendo però fermo il principio di cui all'art. 7/commi 15 e 16, ovvero che, di norma, non è consentito l'esercizio contemporaneo di più parchi divertimenti.

all'art. 7 “Requisiti e criteri generali per la concessione delle aree”:

nel comma 3 la dizione “purché in possesso dell'autorizzazione prevista” è sostituita con “purchè in possesso dei necessari requisiti”.

Motivazione: oltre al possesso dell'autorizzazione, sono richiesti altri presupposti (come l'iscrizione al registro imprese, ecc.)

al comma 4, dopo “in caso di una pluralità di domande” sono aggiunte le parole “in numero superiore a quello degli spazi disponibili”;

Motivazione: per ricorrere alla graduatoria non è sufficiente la presenza di una pluralità di domande, ma occorre che queste siano in numero superiore agli spazi disponibili.

il comma 7 è così riformulato:

“7. Le graduatorie possono essere consultate dagli interessati o presso l'Ufficio Comunale competente alla tenuta delle stesse o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e, in caso di contestazione sui punteggi attribuiti, gli interessati possono presentare osservazioni scritte al Comune, fino a venti giorni prima dell'inizio della manifestazione; in caso di presentazione tardiva, o quando non sia comunque più possibile, per ragioni di spazio o per altri comprovati motivi, modificare l'assetto ormai definito, se ne terrà conto per l'edizione successiva della manifestazione”;

Motivazione: il termine per presentare osservazioni sulla graduatoria viene anticipato da dieci a venti giorni prima dell'inizio della manifestazione, prevedendo che, se presentate successivamente, se ne terrà conto per l'edizione successiva del Luna Park; in caso contrario, infatti, non vi sarebbe il tempo sufficiente per operare modifiche all'organico già definito, dovendo comunicare per tempo l'ammissione agli operatori, che, diversamente, potrebbero optare per altre piazze.

al comma 8, la dizione “Commissione Provinciale di Vigilanza” è sostituita con “competente Commissione di Vigilanza”.

Motivazione: la modifica tiene conto dell'avvenuta istituzione della Commissione comunale di vigilanza sugli spettacoli, che sostituisce quella provinciale, per i parchi con capienza inferiore a 1.300 persone.

al comma 9, dopo la parola “Parchi” viene aggiunta la dizione “verdi pubblici”;

Motivazione: la precisazione vuole evitare confusione fra i Parchi divertimento (oggetto principale del regolamento e, quindi, citati con frequenza) e quelli verdi a cui, in questo caso, la norma fa invece riferimento.

Al comma 12 (ora comma 13), l'inizio del capoverso “Limitatamente a tali aree” viene sostituito con “Per le aree di cui al comma 9”.

Motivazione: si rende più chiaro il riferimento

Il comma 13 è soppresso, attribuendo la numerazione al comma che segue

Motivazione: all'art. 6 comma 10 è già prevista la generica possibilità di consentire installazioni temporanee al di fuori delle aree espressamente destinate alle attività di spettacolo viaggiante

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. In relazione alle esigenze di controllo da parte degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, non è consentito, di norma, lo svolgimento contemporaneo sul territorio comunale di manifestazioni di una delle seguenti imprese dello Spettacolo Viaggiante: circo, teatro-tenda, teatro-viaggiante e parco divertimenti temporaneo, di qualunque dimensione.

Motivazione: nel testo vigente, il divieto riguarda solo le manifestazioni che si svolgono ad una distanza di 500 metri tra loro; si ritiene di estenderlo a tutto il territorio, in relazione alle difficoltà di controllo che la concomitanza di manifestazioni del tipo indicato comporterebbe comunque; viene poi eliminato, perché superfluo, il riferimento alle dimensioni minime del parco (oltre 5 attrazioni) in quanto per legge i parchi divertimento devono essere composti da almeno 6 attrazioni. (si tratta di una norma che è anche fortemente sollecitata dalla categoria, ma per motivi di concorrenza, di cui, ovviamente, non si può tenere conto).

dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma 16

16. L'Autorità comunale può derogare al principio di cui al comma precedente, in caso di manifestazioni consolidate, di iniziative straordinarie organizzate nell'ambito di ricorrenze particolari o di eventi di grande richiamo”.

Motivazione:

Viene prevista la facoltà del Comune di derogare al divieto di cui sopra, ma solo in casi eccezionali

il testo dell'art. 8 “Domanda per la concessione delle aree per i Parchi divertimento e le attività dello Spettacolo Viaggiante” è sostituito dal seguente:

“1. Per ottenere la concessione delle aree comunali di cui all'art. 1, gli interessati devono inoltrare al Comune apposita istanza in carta legale, che dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo non prima di un anno dalla data di installazione delle attrazioni e comunque almeno 60 giorni prima di tale data, ad eccezione delle domande di partecipazione al Parco organizzato in occasione della Fiera di S. Pietro, che dovranno invece pervenire non oltre il 31 gennaio di ciascun anno e, comunque, non prima di un anno dalla data di apertura ufficiale del Parco.

2. Per la validità delle domande, si tiene conto della data di spedizione della raccomandata o di quella di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune; il relativo termine scade alle ore 16 dell'ultimo giorno utile di presentazione, se in quel giorno gli uffici comunali attuano l'apertura pomeridiana e alle ore 12, se attuano orario unico.

3. Qualora i termini di cui al comma 1 cadano in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.

4. Per comprovati motivi, il Comune può derogare ai termini di cui al comma 1, per le domande relative ad attrazioni di novità, da installare nell'ambito del Parco Tradizionale.

5. Con la domanda, il richiedente si impegna a rispettare tutte le norme del presente Regolamento.

6. Nella predetta domanda, l'interessato deve dichiarare:

- a) le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza e recapito al quale inviare le comunicazioni, il codice fiscale o la partita IVA);
- b) di essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività;
- c) il periodo e/o il Parco di divertimento richiesto per l'installazione;
- d) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che intende installare, secondo la denominazione risultante dalla licenza comunale (con la specificazione dei diversi tipi di gioco per quanto riguarda i tiri e le rotonde);
- e) le esatte misure di ingombro dell'attrazione e relative pertinenze (vano cassa, pedane, cancelli, ecc.);
- f) il numero delle roulettes di abitazione e dei mezzi di trasporto e le dimensioni dell'area che occupano;
- g) l'indicazione delle modalità di manomissione del suolo comunale, ove essa si renda necessaria per l'installazione delle attrazioni;
- h) la potenza assorbita in kw dalle attrazioni;
- i) la durata dell'occupazione dell'area richiesta, con la precisazione della data di inizio dell'attività;
- j) gli estremi della licenza di esercizio in possesso, rilasciata ai sensi dell'art. 69 del TULPS dal Comune di residenza o di sede dell'azienda, in corso di validità (eventualmente, allegandone copia);
- k) gli estremi dell'iscrizione al registro delle imprese;
- l) il codice identificativo di registrazione rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 18.5.2007;
- m) Le generalità complete del conduttore, se diverso dal titolare dell'autorizzazione;
- n) che l'attrazione non ha subito modifiche rispetto alla documentazione tecnica allegata alla domanda.

7. Alla domanda, dovranno essere allegati:

- a. documentazione fotografica aggiornata dell'attrazione che si intende installare (da produrre al momento della presentazione della prima istanza e ogniqualvolta l'attrazione subisca rilevanti modifiche strutturali);
- b. limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per valutare le caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura;
- c. copia della documentazione, prevista dalla normativa vigente, attestante la permanenza, in capo ad ogni attrazione, dei requisiti d'idoneità all'utilizzo, quali certificati di collaudo annuali, in corso di validità, rilasciati da tecnici abilitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2007 o asseverazioni similari; (per le attrazioni, che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati, richiedano prove di collaudo particolari dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove);
- d. copia dell'eventuale delega alla conduzione dell'attrazione, sottoscritta dal titolare e, per accettazione, dal conduttore;
- e. copia di un documento di identità in corso di validità.

8. Il richiedente potrà inoltre allegare ogni altro atto o documento utile nel suo interesse, anche al fine di comprovare gli eventuali titoli di preferenza di cui al successivo art. 23.

9. Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere in via formale, nel corso dell'istruttoria, chiarimenti e/o ulteriori documenti integrativi, ritenuti necessari per il rilascio dell'atto di assenso.

10. In tutti i casi in cui, per l'assegnazione delle aree, si debba esperire un procedimento di natura concorsuale, finalizzato ad individuare, fra una pluralità di aspiranti, i soggetti a cui assegnare gli spazi disponibili, le dichiarazioni ed osservazioni inerenti eventuali titoli di priorità che gli interessati intendano far valere potranno essere prese in considerazione esclusivamente se formulate in forma scritta, o contestualmente alla stessa domanda di partecipazione, o, autonomamente, entro i seguenti termini:

- **31 marzo dell'anno di riferimento, per le domande relative al Parco Tradizionale;**
- **almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, negli altri casi.**

11. All'accertamento dei titoli di cui ai punti a) e b) dell'articolo 23 provvede il Comune in base agli atti d'ufficio, fatta salva la facoltà dell'operatore di produrre la documentazione utile in suo possesso (copia domande, autorizzazioni, ecc.), in caso di contestazioni sul punteggio attribuito.

12. Le domande incomplete potranno essere integrate, spontaneamente o a richiesta dell'ufficio, entro il termine, non superiore a giorni 30, assegnato dal Comune, a pena di reiezione.

13. Le domande pervenute oltre il termine ultimo stabilito, o che non vengano regolarizzate puntualmente, non saranno prese in considerazione.

14. Le domande presentate in anticipo rispetto al termine iniziale di presentazione, saranno considerate come pervenute in coincidenza con tale termine.

15. La mancata indicazione del numero delle roulettes e dei mezzi di trasporto comporta la non assegnazione delle aree appositamente destinate.

16. In caso di assenso il titolare è tenuto a presentare l'ulteriore documentazione di cui al successivo art. 9.

17. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli idonei controlli, in merito alle dichiarazioni rese, anche presso le altre Amministrazioni Pubbliche competenti.

18. Per le domande di partecipazione al Parco Tradizionale, stante il loro elevato numero, l'avvio del procedimento è comunicato, non individualmente ai singoli richiedenti, ma con avviso affisso all'Albo Pretorio, dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.”;

Motivazione: il regolamento vigente stabilisce che le domande devono pervenire al Comune entro il mese di febbraio; questa norma, in passato, ha costretto ad escludere partecipanti abituali del Parco, la cui domanda, spedita puntualmente, era giunta fuori termine, a causa di ritardi postali: si ritiene quindi opportuno correggerla, stabilendo che si tiene conto della data di spedizione della raccomandata.

L'elenco della documentazione da allegare alla domanda di concessione viene adeguato alle recenti disposizioni sulla sicurezza delle attrazioni, e alle norme generali di cui alla Legge 241/90.

Viene, poi, introdotto un importante ed innovativo principio, ovvero che, per esigenze di trasparenza ed equità, tutte le osservazioni su eventuali titoli di priorità che si intendono vantare per l'ammissione al Luna Park di San Pietro devono essere prodotte esclusivamente in forma scritta ed entro termini precisi: si ritiene, infatti, che al procedimento di assegnazione delle aree debbano applicarsi i principi generali dei procedimenti concorsuali e che, pertanto, non si possa ammettere l'audizione di singoli concorrenti, mentre lo stesso è in corso.

Il termine per integrare le domande incomplete, già fissato in 20 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione, viene reso più flessibile, nell'interesse degli operatori, stabilendo che è determinato dal responsabile del procedimento, e che non deve essere superiore a 30 giorni.

all'art. 9 “Concessione dell'area”:

il punto a) del comma 1 è riformulato come segue:

“a) dichiarazione di perfetto montaggio delle strutture e degli impianti, comprensiva anche della parte elettrica, a firma di professionista abilitato o del gestore dell'attrazione, purchè in possesso di attestazione relativa alla frequenza, con esito positivo, del corso di formazione teorico-pratica, di cui al punto 6, comma 3 del D.M. 18.5.2007 (da allegare in copia);

il punto c) del comma 1 è riformulato come segue:

“c) copia della polizza assicurativa R.C. in corso di validità a copertura di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la specifica attrazione.”;

al comma 2 la dizione "Commissione Provinciale di Vigilanza" è sostituita con "competente Commissione di Vigilanza";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Verificata la sussistenza di tutti i presupposti, è rilasciato un titolo abilitativo unico, che vale sia come autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività a sensi dell'art. 69 del TULPS, che come concessione di suolo pubblico.";

al comma 9, la dizione "dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione " è sostituita con "dell'avvenuto rilascio dell'atto di assenso";

Motivazione: l'elenco dei documenti da produrre in sede di sopralluogo di verifica viene adeguato alle recenti disposizioni sulla sicurezza delle attrazioni, che, fra l'altro, prevedono la possibilità per il titolare delle attrazioni che abbia frequentato apposito corso di formazione di attestare il perfetto montaggio.

l'art. 10 "Consulta Comunale per i Circhi e le attività dello Spettacolo Viaggiante" e l'art. 11 "Compiti e modalità di funzionamento della Consulta" sono soppressi;

Motivazione: la consulta è stata soppressa da tempo, in applicazione del Testo Unico sugli Enti Locali, che fa obbligo di abolire gli organi consultivi non strettamente indispensabili al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente. Ci si limita quindi a darne atto.

Lo stesso regolamento però prevede altre forme di consultazione della categoria, secondo i principi generali della Legge 241/90.

dopo l'art. 12, è introdotto il seguente articolo 12 bis "Concertazione":

1. In applicazione dei principi della partecipazione, il Comune consulta preventivamente le Associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante e/o degli esercenti le attività circensi, sulle modifiche ed integrazioni del presente regolamento, e su eventuali provvedimenti di istituzione o soppressione di parchi di divertimento, sia a carattere temporaneo che permanente.

2. Per l'esame delle problematiche di carattere generale relative all'organizzazione e al funzionamento del Parco Tradizionale, il responsabile del procedimento convoca, ogni volta che se ne presenti la necessità, e, comunque, almeno una volta all'anno, una conferenza di servizi con gli uffici comunali e le altre pubbliche amministrazioni, interessate per i diversi aspetti.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno viene comunicato al Comune l'elenco dei referenti per il Parco Tradizionale, nel numero massimo di 4, scelti da e fra gli operatori che abbiano partecipato alla manifestazione, nello stesso anno.

4. I referenti di cui al comma 3 potranno essere consultati dal Comune in merito a:

- a) definizione del calendario di apertura del parco e del programma delle iniziative collaterali;
- b) scelta delle attrazioni di novità, e/o esame delle osservazioni di cui all'art. 8 comma 10, qualora si renda necessario un parere tecnico qualificato, sulle caratteristiche costruttive o funzionali di alcune attrazioni o su altre analoghe tematiche, purchè le stesse rivestano un interesse generale;
- c) altre questioni di carattere generale, riguardanti l'organizzazione e il funzionamento del Parco.

5. Gli stessi referenti sono inoltre consultati in sede di programmazione di iniziative, che prevedano la presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante, disciplinate dal presente Regolamento, in concomitanza con il Parco Tradizionale.

6. I pareri previsti dal presente articolo sono acquisiti a titolo consultivo, ai fini della formazione delle decisioni, e non hanno quindi carattere vincolante.";

Motivazione:

Sono previsti due livelli di concertazione: uno con le organizzazioni nazionali di categoria, quando si tratti di integrazioni o modifiche del regolamento e l'altro con i rappresentanti degli operatori del Luna Park di San Pietro, quando si tratti di questioni relative al Parco. In entrambi i casi, la consultazione riguarda solo questioni di carattere generale e non domande di singole operatori.

dopo l'art. 12 bis, è introdotto il seguente articolo 12 ter "Registrazione delle attrazioni":

1. Il Comune, su richiesta dei titolari, provvede, a sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 18.5.2007, e con le modalità previste dallo stesso decreto, alla registrazione delle attrazioni, rientranti entro il proprio ambito di competenza territoriale, e all'attribuzione del relativo codice identificativo, previa acquisizione del parere della competente Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
2. La domanda di registrazione, munita di bollo del valore corrente, deve essere presentata al Comune almeno 60 giorni prima della messa in esercizio dell'attrazione, corredata di tutta la documentazione tecnica richiesta dal citato decreto ministeriale.
3. Per le attrazioni di nuova costruzione, la cui tipologia non è ancora inserita nell'elenco ministeriale di cui alla Legge 18.3.1968 n. 337, la domanda di registrazione vale anche ai fini dell'inserimento nello stesso elenco.
4. Il procedimento per la registrazione delle attrazioni ha una durata massima di 60 giorni, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Acquisito il parere della commissione, se favorevole, l'ufficio preposto effettua la registrazione dell'attrazione e le assegna un codice identificativo costituito in sequenza da un numero progressivo identificativo dell'attrazione e dall'anno di rilascio.
6. Ottenuto il codice identificativo, il titolare dovrà, a proprie spese, realizzare una targa metallica da applicare stabilmente sull'attrazione, in posizione visibile al pubblico, riportante i seguenti dati:
COMUNE DI CREMONA
Denominazione della attività
Codice -----/-----,
e il richiamo del D.M. 18/5/2007, art. 4.
7. Per le attrazioni da porre in esercizio nell'ambito del Parco Tradizionale di Cremona, la verifica di cui al comma 1 è effettuata contestualmente a quella che si svolge abitualmente sulle attrazioni ammesse, prima dell'apertura del Parco; pertanto, i termini di cui al comma 3 restano nel frattempo sospesi";

Motivazione: l'articolo recepisce le disposizioni del D.M. 18.5.2007, che introducono la registrazione delle attrazioni ad opera dei Comuni.

Si fissa in giorni 60 la durata del procedimento, con la precisazione che se la verifica deve avvenire durante il Luna Park di San Pietro (che si svolge a giugno) il procedimento resta sospeso fino a che il Parco venga allestito.

l'art. 13 "Disposizioni generali" è sostituito dal seguente:

"Art. 13 "Disposizioni generali"

1. L'autorizzazione comunale di cui all'art. 69 del TULPS per l'esercizio dei Circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante può essere rilasciata sia a carattere temporaneo che permanente.
2. Le autorizzazioni a carattere temporaneo abilitano all'esercizio dell'attività esclusivamente per il tempo ed il luogo in esse indicati e non sono rinnovabili.
3. Il loro rilascio è subordinato, tra l'altro, alla condizione che il richiedente sia in possesso della licenza a carattere permanente rilasciata dal Comune di residenza.
4. Le autorizzazioni a carattere permanente sono rilasciate esclusivamente agli operatori residenti nel Comune di Cremona, nonché alle società aventi sede nello stesso Comune, e abilitano all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale, previo consenso delle competenti Autorità locali, anche per quanto concerne l'occupazione delle aree pubbliche.
5. Qualora i titolari dell'autorizzazione di cui al comma 6 intendano operare occasionalmente nel territorio del Comune di Cremona dovranno presentare comunque la domanda per la concessione dell'area, con le modalità di cui al precedente art. 8.";

Motivazione: si recepisce il D.M. 28.5.2001 n. 311, che ha reso permanente l'autorizzazione, sopprimendo la necessità del rinnovo annuale.

l'art. 14 "Modalità di presentazione delle domande" è sostituito dal seguente:

"Art. 14 Modalità procedurali"

1. Per i circhi e le attrazioni da installare, in via temporanea, su area di proprietà comunale, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione a carattere temporaneo è presentata contestualmente a quella di concessione dell'area.
2. Per tali domande, si applicano le specifiche modalità stabilite dai precedenti articoli 8 e 9 ai quali, pertanto, si rimanda.
3. L'Amministrazione Comunale, oltre al rispetto delle condizioni eventualmente contenute nella licenza di esercizio rilasciata dal Comune di residenza o di sede della società, che risultino applicabili, può imporre ulteriori prescrizioni, limitazioni e divieti, in relazione alle specifiche esigenze locali.
4. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea di esercizio può essere contestuale a quello della concessione di suolo pubblico.
5. Per ottenere l'autorizzazione a carattere permanente, valida per operare sull'intero territorio nazionale, previo visto delle competenti Autorità locali, l'interessato deve presentare al Comune un'istanza in bollo, completa di generalità e numero di codice fiscale, dichiarando, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000:
 - di avere la residenza, o (per la Società) la sede legale nel Comune di Cremona;
 - di avere un'adeguata capacità tecnico professionale per la gestione delle attrazioni di cui alla domanda, ovvero che si avvarrà di personale in possesso di tale requisito;
 - numero e tipo di attrazioni per le quali richiede l'autorizzazione;
 - di avere la disponibilità delle predette attrazioni, indicando anche a quale titolo (acquisto, locazione, comodato, ecc...);
 - se si tratta di attrazione/i già in esercizio o da impiegare per la prima volta;
 - se si tratta di attrazioni incluse o no nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, della Legge 18.3.1968, n. 337
 - codice identificativo di registrazione, se già attribuito.
6. Con la stessa domanda potrà essere richiesto il codice identificativo, se non ancora attribuito.
7. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia del documento d'identità del richiedente;
 - documentazione fotografica di ogni singola attrazione;
 - collaudo statico ed elettrico redatto da un tecnico abilitato in corso di validità (per ogni singola attrazione);
 - polizza di assicurazione e responsabilità civile verso terzi;
 - documentazione di cui al d.m. 18.5.2007, in caso di richiesta del codice identificativo;
 - per le attrazioni che, per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati richiedono prove di collaudo particolari, anche periodiche, dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
 - autocertificazione antimafia di cui al D.Lgs. 8.8.1994, n. 490 e D.P.R. 3.6.1998, n. 252;
 - copia dell'eventuale atto di acquisto dell'attrazione (o relativa documentazione notarile)
8. Per i circhi e le attrazioni comportanti posti a sedere o costituite da strutture chiuse, quali cinesfere, castelli incantati, ecc...dovranno essere allegate le planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita.

Motivazione: si aggiornano i riferimenti a norme di legge abrogate e si adegua l'elenco della documentazione richiesta alle disposizioni del D.M. 18.5.2007

all'art 15 "istruttoria delle domande:

- al comma 2, la dizione “i seguenti criteri” è sostituita con “le modalità indicate nei commi che seguono”.
- al comma 3, le parole “verificata la domanda” sono sostituite con “verificata la regolarità della domanda”,
- al comma 4, è soppressa la frase da “A tal fine, fino amomento”.
- i commi 6 e 7 sono soppressi.

Motivazione: per la registrazione, si rimanda all'articolo che la disciplina, evitando ripetizioni

l'art. 16 “Rinnovi” è soppresso

Motivazione: vedasi quanto già detto in relazione all'art. 13.

all'art. 17 “modifiche e subingressi”, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

3. Il subingresso, a qualunque titolo, nella proprietà delle attrazioni comporta il diritto al trasferimento all'avente causa del punteggio maturato dal cedente nella graduatoria del parco, relativamente all'anzianità di frequenza, purchè la cessione sia provata con idonea documentazione notarile o scrittura privata autenticata presso un notaio, e comporta per il subentrante l'acquisizione dell'anzianità di frequenza del cedente.
4. Il subingresso e le variazioni comportano un aggiornamento della licenza di cui all'art. 69 TULPS e del codice identificativo di registrazione.
5. Il subingresso, le variazioni di residenza, del gestore o conduttore, la cessazione dell'attività sono comunicate al Comune nei successivi 30 giorni, e, comunque, prima dell'eventuale rilascio di concessioni di aree per l'esercizio dell'attività.”;

Motivazione: si specificano meglio gli adempimenti richiesti per la voltura dell'autorizzazione, precisando che è comunque necessario produrre la documentazione atta a dimostrare l'avvenuta cessione dell'attrazione.

all'art. 18 “modalità di organizzazione e gestione:

al comma 5, è soppressa la parola “tradizionale”, dopo la dizione “Per ogni Parco”;

Motivazione: il Parco Tradizionale è solo quello di San Pietro, per cui non appare corretta la locuzione “per ogni parco tradizionale”.

all'art. 19 “Parchi tradizionali”:

al comma 1 le parole “Nel Comune di Cremona il Parco Tradizionale è quello” sono sostituite con “E' considerato Parco Tradizionale di Cremona quello”;

il comma 2 è così sostituito:

“2. La data di effettiva apertura del Parco è stabilita annualmente dal Sindaco, tenendo conto delle esigenze contingenti e delle eventuali richieste degli operatori, e garantendo comunque, in quanto possibile, la presenza almeno fino al 29 giugno”.

Motivazione: si ritiene preferibile prefissare la data di svolgimento del Parco, con possibilità di modificarla annualmente, per esigenze contingenti.

all'art. 20 “Verifica delle condizioni di sicurezza”:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le attrazioni ammesse, prima dell'entrata in funzione degli impianti, è richiesta la preventiva verifica da parte della competente Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento

per l'esecuzione del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, circa la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.

Motivazione: si sostituisce la voce "sopralluogo" con "preventiva verifica" perché appare più corretta.

I commi successivi vengono soppressi, in quanto contengono la ripetizione di disposizioni già contenute in articoli precedenti.

l'art. 21 "Organico funzionale" è sostituito dal seguente:

"Art. 21 .Organico funzionale

1. L'organico funzionale è costituito dal numero e dal tipo di attrazioni che compongono il Parco ed è stabilito dall'Amministrazione Comunale con provvedimento del Sindaco, in modo da assicurare sia il giusto equilibrio tra le attrazioni che la massima varietà e funzionalità del Parco, compatibilmente con lo spazio disponibile.

2. È in facoltà dell'Amministrazione Comunale stabilire l'organico, sia di volta in volta, in sede di organizzazione di ciascun Parco, sia in via permanente; in quest'ultimo caso, sono indicati anche i posti fissi.

3. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori interessati una planimetria con la sistemazione del Parco.

4. Non possono essere accordate concessioni oltre il numero previsto, per ciascun tipo di attrazione, dall'organico.

5. Per consentire un giusto livello di assortimento, nell'interesse dell'attrattività del Parco, nella formazione dell'organico si dovrà tendere al perseguimento, anche graduale, dei seguenti valori-obiettivo, fatti salvi i diritti acquisiti:

- a) nell'ambito delle categorie delle grandi e medie attrazioni, presenza di non più di un'attrazione per ciascuna delle tipologie individuate con le specifiche denominazioni contenute nell'elenco ministeriale di cui alla legge 18.3.1968 n. 37;
- b) nell'ambito delle categorie delle piccole attrazioni, presenza di non più tre attrazioni per ciascuna delle tipologie individuate con le specifiche denominazioni contenute nell'elenco ministeriale di cui alla legge 18.3.1968 n. 37.

6. Dovrà inoltre essere garantito un giusto equilibrio fra le attrazioni destinate ai bambini e quelle rivolte ad un pubblico adulto.

7. Qualora non sia possibile raggiungere i valori obiettivo di cui al comma 5, e al fine di assicurare comunque la massima diversificazione dell'offerta, si osserveranno, per la formazione del parco e le eventuali modifiche successive, i seguenti criteri, fermo restando quanto previsto al comma precedente e fatti sempre salvi i diritti acquisiti :

- mantenere la presenza delle attrazioni abituali, in quanto contribuiscano alla identità e al successo del Parco tradizionale;
- privilegiare, per i nuovi inserimenti anche temporanei, nell'ordine:
 - a) le attrazioni presenti in minor numero nel parco, avuto riguardo alla denominazione prevista dall'elenco ministeriale;
 - b) le attrazioni presenti in minor numero nel parco, avuto riguardo alle loro caratteristiche estetiche e funzionali, a prescindere dalla denominazione ufficiale.

8. Al fine del completamento del Parco, dopo la sistemazione degli aventi titolo, per l'assegnazione delle aree ancora disponibili è data priorità alle attrazioni definite "novità", a sensi dell'art. 29 ed a quelle attrazioni giudicate più idonee a suscitare interesse fra il pubblico.

9. Nell'organico stesso possono essere previste ed incluse le attività accessorie e complementari previste, rispettivamente, dall'art. 30 e dall'art. 31.

10. La composizione organica del Parco può essere modificata dall'Amministrazione Comunale, relativamente al numero e al tipo delle attrazioni, al fine di mantenere un adeguato grado di diversificazione e rotazione delle attrazioni.

11. Nel caso l'organico sia determinato in via permanente, i posti fissi che si rendano definitivamente vacanti, espletato quanto previsto dal successivo art. 25/1 comma, sono assegnati all'operatore che segue nella graduatoria relativa alla stessa attrazione, purché nella specifica

tipologia di mestiere non sia prevista la riduzione del numero di attrazioni per addivenire all'organico ottimale; diversamente, il posto sarà assegnato all'operatore che figura al primo posto nella graduatoria dell'attrazione, che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risulti la più idonea a rimpiazzare quella cessata.

Motivazione:

Si introducono criteri più precisi per la formazione dell'organico del Parco, fissando dei valori obiettivo a cui tendere (ovvero numero massimo di attrazioni per tipologia), fatti salvi i diritti acquisiti.

Ciò dovrebbe anche consentire di definire l'organico in via permanente e non più annualmente, come fatto finora.

Si elimina, su espressa richiesta della categoria, la necessità di un'anzianità minima di frequenza per la copertura dei posti che si rendono vacanti, per cui, per le sostituzioni, si attingerà direttamente dalla graduatoria di ciascuna attrazione (ruota panoramica, polipo, ecc.), secondo l'ordine della stessa.

all'art. 22 "Concessione delle aree" :

- è soppresso il comma 4.

Motivazione: viene eliminato, su richiesta degli operatori, il numero massimo di attrazioni autorizzabili per ogni esercente.

all'art. 23 "Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i Parchi di divertimento"

- alla fine del comma 2, le parole "valida per l'anno in corso" sono sostituite con "in corso di validità", (in quanto l'autorizzazione non ha più carattere annuale).

- al comma 4, lettera c), dopo la voce "installare", si aggiungono le parole "attestata dalla licenza di esercizio"

- al comma 4, lettera d) , dopo le parole "anzianità di appartenenza alla categoria" sono aggiunte le parole "attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese"

i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. In caso di parità di punteggio, il Comune invita gli operatori interessati a presentare, entro un termine breve prestabilito, l'eventuale documentazione in loro possesso, atta ad attestare la partecipazione al Parco in data antecedente a quella a cui risale la graduatoria.

7. Qualora, esperite le formalità di cui al comma 6, risulti ancora parità, la priorità sarà riconosciuta, dapprima, all'operatore che ha la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, poi a quello con la maggiore anzianità di mestiere e, infine, a quello che ha presentato per primo la domanda."

Motivazione: si specifica che l'anzianità di mestiere è attestata dalla licenza di esercizio, quella di appartenenza alla categoria dall'iscrizione al registro imprese.

Si introduce la possibilità per gli operatori, in caso di parità di punteggio, di produrre documentazione utile in loro possesso per dimostrare una maggiore anzianità di mestiere o di appartenenza alla categoria; in subordine, vale l'ordine cronologico delle domande.

all'art. 25 "rinunce ed assenze"

- al comma 1, la parola “chiede” è sostituita con “può chiedere”, mentre le parole “anche attraverso il Comitato di cui all’art. 42”, sono eliminate;

– i commi 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

“11. Nei casi di cui ai punti a), b) del comma precedente la sospensiva dovrà essere chiesta almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione, e deve essere corredata di una dichiarazione dell’officina in cui l’attrazione viene riparata, modificata o costruita.

12. Nel caso di cui al punto c) del comma precedente, la sospensiva potrà essere accordata soltanto se la richiesta venga prodotta, in forma scritta, entro il giorno successivo a quello in cui l’interessato ha avuto notizia dell’assegnazione e sia corredata di copia della denuncia ai Carabinieri, ove trattasi di danneggiamento.

13. Per i casi di cui al punto d) del comma precedente, la richiesta di sospensiva, corredata di certificato medico, deve essere presentata o contestualmente alla domanda di partecipazione al parco o, successivamente”.

Motivazione:

il comma 1 prevede che, in caso di vacanza di un posto, il Comune chiede agli altri operatori se intendono spostarsi; si ritiene di rendere solo facoltativo tale adempimento, perché di difficile attuazione pratica, visto anche il numero degli operatori (una sessantina).

Il termine per presentare richiesta di sospensiva (ora fissato al 31 marzo) viene posticipato fino al 30° giorno antecedente l’apertura del Parco; per le richieste motivate da malattia, viene soppresso l’obbligo di presentare il certificato medico entro il giorno successivo a quello della comunicazione di ammissione, prevedendo che il certificato possa essere prodotto o contestualmente alla domanda di partecipazione (se la malattia si è già manifestata) o successivamente (senza prefigurare, in questo secondo caso, un termine, stante l’imprevedibilità dell’evento).

all’art. 26 “Sostituzione delle attrazioni”

Il titolo è ridenominato in “sostituzione e ampliamento delle attrazioni”

Il testo è riformulato come segue:

“1. La sostituzione (intesa quale sostituzione di un’attrazione con altra della stessa tipologia) l’ampliamento (inteso quale aumento della superficie occupata dalla stessa attrazione) o il cambio (inteso quale sostituzione di un’attrazione con un’altra di diversa tipologia) possono essere consentiti qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- a)** la sostituzione sia compatibile con i criteri per la formazione del Parco di cui al precedente articolo 21;
- b)** sussista disponibilità di spazio, tenendo conto anche dell’esigenza di rispettare le distanze di sicurezza;
- c)** l’inserimento non comporti il ridimensionamento, lo spostamento o altro pregiudizio per le attrazioni già facenti parte del parco, salvo consenso degli operatori interessati.

2. La relativa domanda, corredata di copia della licenza aggiornata, ove richiesta, deve essere presentata o contestualmente alla richiesta di partecipazione al Parco, o, autonomamente, entro il 31 marzo dell’anno di svolgimento della manifestazione, o entro il primo giorno feriale successivo, se festivo, salvo deroghe per comprovate esigenze di causa di forza maggiore.

3. La sostituzione comporta la rinuncia definitiva all’attrazione precedentemente autorizzata.

4. La sostituzione con attrazione della stessa tipologia o il cambio con attrazione di diversa tipologia e non esistente nel parco, indipendentemente dalla categoria, non comporta variazione del punteggio, se di superficie uguale o inferiore.

5. L’ampliamento è concesso, spazio permettendo, entro il limite massimo del 10%, 20% e 30% dello spazio originariamente occupato, rispettivamente, per le grandi, le medie e le piccole attrazioni.

6. Il cambio di attrazione comportante aumento di superficie o l'ampliamento di superficie di attrazioni già esistenti nel parco oltre i limiti di cui al precedente comma 5 può essere consentito a condizione che sia compatibile con l'organico del Parco, che il richiedente rinunci, sommando più attrazioni di sua proprietà, ad una superficie pari a quella richiesta e che sia possibile, nell'ambito del parco, reperire una collocazione idonea per la nuova attrazione. Il punteggio della nuova attrazione sarà costituito dalla media del punteggio delle attrazioni a cui si è rinunciato.

7. Per i piccolissimi mestieri, di cui all'art. 30, il cambio sarà ammesso soltanto nell'ambito dei medesimi.

Motivazione: le modifiche in materia di sostituzione delle attrazioni sono tra le più significative. Infatti, si introduce (come già avvenuto in altri Comuni) la possibilità di concentrare le concessioni di più attrazioni per ottenere uno spazio di dimensioni maggiori. Questa norma dovrebbe consentire la razionalizzazione degli spazi e una graduale crescita dell'attrattività del Parco, visto che, come è noto, le giostre più spettacolari sono quelle più grandi. Per favorire gli investimenti e una maggiore attrattività del parco è soppressa qualsiasi penalizzazione di punteggio in caso di sostituzione di attrazioni con altre di maggiori dimensioni. Vengono eliminati l'anzianità minima di tre anni per ottenere la sostituzione e il limite di una sola sostituzione ogni tre anni.

dopo l'art. 26 è introdotto il seguente articolo 26 bis

Art. 26 bis – sostituzione dell'attrazione in caso di sinistro

1. Qualora, a causa di sinistri od eventi di forza maggiore, adeguatamente documentati, non possa più essere utilizzata l'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione, potrà essere consentita la sostituzione con altra attrazione della stessa tipologia, anche di proprietà di terzi, e avente dimensioni diverse, purché compatibili con lo spazio disponibile, e senza perdita di punteggio. Nel caso l'operatore non disponga di altra attrazione, e non possa quindi partecipare, è in facoltà dell'Amministrazione di assegnare il posto ad altri operatori, secondo l'ordine di graduatoria.

Motivazione: la sostituzione in caso di sinistro costituisce una fattispecie diversa dalle altre per cui si è ritenuto di introdurre un articolo apposito.

all'art. 29 "attrazioni di novità"

i commi 8 e 9 sono eliminati

Motivazione: il comma 8 prevede il parere della Consulta ormai abolita

Il comma 9, partendo dal presupposto che le attrazioni di novità sono spesso di nuova fabbricazione, ammetteva la possibilità di presentare, se non ancora in possesso dell'autorizzazione del Comune di residenza, copia della relativa domanda. Non si ritiene più compatibile questa norma con le disposizioni sulla sicurezza delle attrazioni di cui al D.M. 18.5.2007.

all'art. 30 – attrazioni accessorie

è soppresso l'ultimo comma, che prevedeva la possibilità di autorizzare, extra parco, giochi gonfiabili in quanto, essendo stati inseriti nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, seguono la disciplina generale per l'ammissione al Parco
è aggiunto il seguente nuovo comma 4:

“4. Su richiesta dell’esercente, le attrazioni di cui al comma 1 potranno essere posizionate anche al di fuori dell’area in concessione, qualora non sia possibile la sistemazione in loco, purchè sussista disponibilità di spazio e non si rechi pregiudizio ad altri operatori.”

Motivazione: la norma viene introdotta su richiesta degli operatori, in quanto spesso davanti alle proprie attrazioni non c’è spazio sufficiente per collocare pugnometri o altre piccole attrazioni similari.

all’art. 31 – attività complementari

il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori su area pubblica regolarmente autorizzati all’esercizio di tale attività, sulla base di apposite graduatorie predisposte tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di presenza alla manifestazione;
- maggiore anzianità di appartenenza alla categoria (attestata dall’iscrizione al registro imprese)
- maggiore anzianità di attività (attestata dall’autorizzazione)
- ordine cronologico di presentazione delle domande.

Motivazione: si specificano meglio i criteri da seguire per la scelta dei padiglioni dolciari da inserire nel Parco, mutuandoli dai principi generali in materia di attività di commercio su area pubblica, nella cui disciplina tali attività ricadono.

l’art. 33 “rappresentanza” è sostituito dal seguente

“Art. 33 – Rappresentanza

1. Il titolare della attrazione è tenuto a gestirla direttamente.

2. In deroga a quanto sopra, è consentito al titolare di farsi sostituire nei seguenti casi:

a) solo in via temporanea, per sostituzioni di breve durata, da un componente il proprio nucleo familiare, nonché da un dipendente regolarmente assunto, in possesso dei requisiti tecnico/professionali;

c) in via continuativa, da un delegato in possesso dei requisiti tecnico professionali, iscritto al Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante.

3. In caso di nomina del delegato di cui al punto b) del comma 2, il titolare deve darne preventiva comunicazione al Comune, allegando copia dell’atto di delega, sottoscritto anche dal delegato, per accettazione.

4. Per le Società regolarmente e legalmente costituite intestatarie della licenza comunale, l’attrazione dovrà essere gestita dal legale rappresentante o da un socio preposto designato dalla Società stessa in possesso dei requisiti tecnico/professionali. Le stesse condizioni del socio occorrono anche al dipendente.

5. Tutti i sostituti devono avere compiuto la maggiore età”.

Motivazione: le ipotesi di rappresentanza sono meglio dettagliate, distinguendo fra la sostituzione temporanea, che può avvenire ad opera degli stessi familiari del titolare, e quella permanente, che presuppone il conferimento di una delega formale a persona qualificata.

all’art. 34 Obblighi del concessionario

al comma 3, è eliminata la seguente condizione:

- presentare tempestivamente apposita denuncia all'A.S.L. competente, in caso di detenzione di animali pertinenti alle attrazioni ed ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite in materia di igiene, sanità e pulizia veterinaria

Motivazione: essendo stata vietato l'impiego di animali nelle attrazioni, la condizione non ha più ragione di essere

all'art. 35 – Tariffe e canoni

al comma 1, sono aggiunte le parole “della TARSUG”

Motivazione: appare opportuno specificare che le concessioni delle aree sono soggette, oltre che al COSAP, anche alla Tassa Rifiuti

all'art. 36 – Deposito cauzionale

al comma 5, dopo “ la cauzione sarà inoltre incamerata integralmente, in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area,” è aggiunto “per il mancato pagamento della quota stabilita a titolo di concorso alle spese di promozione del Parco”

al comma 6 sono eliminate le parole “la relativa decisione è adottata dal responsabile dell'Ufficio Plateatico”

Motivazione: in base ad un accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune, gli operatori, oltre al canone di occupazione di suolo pubblico, sono tenuti a versare al Comune un contributo come partecipazione alle spese di promozione del Parco.

Appare opportuno non predefinire esattamente il soggetto competente a decidere, in merito alla deroga alla richiesta della cauzione in quanto la relativa individuazione è suscettibile di variazioni, legate anche all'assetto organizzativo dell'Ente.

all'art. 39 Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro

al comma 2 la parola “analoghe” riferita a misure di sicurezza è sostituita con “idonee”

I commi 14, 15, 16 e 18 sono soppressi

Motivazione: i commi 14 e 15 fanno riferimento agli apparecchi da gioco che, come detto, sono oggi oggetti di una specifica disciplina; il comma 16 prevede l'obbligo del servizio di pronto soccorso che non può farsi carico ai singoli operatori (attualmente, esiste un accordo fra Comune e Associazioni volontarie del soccorso, rinnovato annualmente, per la presenza di alcune ambulanze nei fine settimana, durante lo spettacolo dei fuochi e nel giorno di san Pietro, senza costi per il Comune)

Al comma 25 le parole “a sensi dell'art. 5/2 comma della legge 25.8.1991 n. 287” sono eliminate perchè riferite a norma quasi integralmente superata dalla disciplina regionale.

Il comma 26 è sostituito dal seguente:

“26. E' vietato mettere in palio bottiglie contenenti bevande alcoliche”

Si tratta di un divieto già applicato da alcuni anni e sancito da un'ordinanza del Sindaco; si ritiene di recepirlo nel regolamento (risponde soprattutto ad esigenze di ordine pubblico, in quanto si sono verificate diverse risse per abuso di alcolici, con rischio per la sicurezza dei numerosi bambini che frequentano il Luna Park).

il testo dell'art. 41 "Roulettes di abitazione e mezzi di trasporto" è sostituito dal seguente:

" Art. 41 – Roulettese di abitazione e mezzi di trasporto

1. La sistemazione delle roulotte di abitazione e dei mezzi di trasporto, da dichiarare preventivamente nella domanda, come dal punto e) dell'art. 8, dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto, avrà luogo nelle località indicate dall'Amministrazione e secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale.
2. Compatibilmente con la disponibilità di spazio, ad ogni operatore partecipante al Parco sarà concessa un'area di sosta per la sistemazione della propria roulotte di abitazione, nell'apposita zona attrezzata adiacente al Parco, nonché un'eventuale seconda area, da utilizzare esclusivamente per le abitazioni di eventuali genitori o figli al seguito dell'operatore concessionario.
3. All'assegnazione degli spazi provvederà il personale della Polizia Municipale.
4. Gli spazi che dovessero residuare dopo l'assegnazione effettuata con le modalità di cui al comma 2, potranno essere concessi ad altri operatori che ne facciano richiesta, in relazione a documentate esigenze e in modo da garantire un'equa distribuzione.
5. I parcheggi di sosta saranno numerati. Solo il contrassegno darà diritto ad occupare il posteggio assegnato per l'abitazione.
6. È fatto assoluto divieto di sistemare nelle adiacenze del Parco Divertimenti o nel luogo adibito a parcheggio, abitazioni, od altri veicoli pertinenti a persone estranee al Parco ed adibire ad uso diverso i mezzi autorizzati.
7. Nell'area dove sostano le predette attrezzature deve essere collocato un sufficiente numero di contenitori per i rifiuti.

Motivazione: l'attività di spettacolo viaggiante è prevalentemente a conduzione familiare ed è tramandata di padre in figlio; avviene spesso che i giovani, anche dopo essersi formati una loro famiglia, continuino a seguire i genitori, per cui le richieste di spazio per le roulotte di abitazione sono in continua crescita. Al fine, quindi, di garantire un giusto equilibrio nell'assegnazione, si stabilisce che ogni concessionario ha diritto ad un posto e, solo se avanza spazio, ne può ottenere un secondo per le abitazioni di genitori o figli al seguito; gli spazi che dovessero residuare saranno ripartiti secondo criteri di equità.

l'art. 42 "Comitato interno" è soppresso

Motivazione: si rimanda a quanto già detto circa le nuove modalità di concertazione

all'art. 58 "sanzioni" il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, e per le quali la legge non preveda sanzioni specifiche, sono punite, a sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, applicabili nei singoli casi."

Motivazione: il regolamento fa ancora riferimento all'art. 106 del TUEL ormai abrogato. Si stabilisce, pertanto, che per le sanzioni per le quali non dispone la legge, si applicano le sanzioni previste, in via generale, dall'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267.

l'art. 60 "Entrata in vigore del presente Regolamento" è così riformulato:

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 59, e dal comma seguente.

2. Il nuovo termine di presentazione delle domande di partecipazione al Luna Park di San Pietro, di cui all'art. 8 comma 1, si applica a decorrere dall'edizione 2012 della manifestazione; per il 2011, tale termine resta fissato all'ultimo giorno del mese di febbraio.